Regolamento gestione delle segnalazioni – whistleblowing ai sensi del d.lvo 24/2023

Il legislatore impone che alcune aziende private, quali la nostra, istituiscano dei canali interni di segnalazione di particolari illeciti.

Non tutti i fatti possono essere segnalati attraverso questo canale, ma solo quelli che rientrano in queste fattispecie:

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/20012 (Si tratta, ad esempio, dei seguenti reati: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (cfr. artt. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001);
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001
- le violazioni della normativa europea. Si tratta:
  - di Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n.24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione) In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.
  - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
  - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Nota importante

Sono escluse dall'applicazione della normativa in esame: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Segnalazioni calunniose o diffamatorie

L'autore della segnalazione non è immune da responsabilità in caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie, le quali saranno vietate e sanzionate secondo legge e in via disciplinare dalla società.

Procedure

L'azienda, in attesa di dotarsi di strumenti criptati elettronici, ha incaricato la Sig.ra **Deplano Donatella**, dipedente della **Società Emme Truck Group Srl**, di gestire e di essere responsabile del canale interno di segnalazione. Il dipendente ha ricevuto idonea formazione sul funzionamento del Whistlebowing, sulle materie collegate ed in particolare sulla privacy.

Potrà essere contattato mediante inserimento, nell'apposita cassetta presente presso tutte le unità produttive della società e presso la sede della società, di un'apposita segnalazione, confezionata in busta chiusa. La segnalazione cartacea deve essere composta da due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante e con la fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione vera e propria, inserendo poi entrambe le buste in una terza busta chiusa con indicazione, all'esterno, della dicitura "riservata" al gestore Whistleblowing **Sig.ra Deplano Donatella** e al medesimo spedita con all'indirizzo sopra indicato o inserita nella citata cassetta.

La segnalazione potrà anche essere inviata per posta ordinaria o per racc.a.r. all'indirizzo della società, sempre in busta chiusa, con la dicitura "riservata" e all'attenzione del responsabile del servizio Whistleblowing **Sig.ra Deplano Donatella**.

Il responsabile del servizio potrà essere contattato anche al numero di telefono 3481768715, pure tramite whatsapp, o alla mail d.deplano@emmetruckgroup.it, strumenti che potranno essere utilizzati anche per concordare un appuntamento. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il responsabile del servizio rilascerà una ricevuta della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento della stessa. Entro tre mesi fornirà un riscontro della segnalazione, contattando il segnalante in caso di necessità di chiarimenti e mettendogli a disposizione i risultati delle sue verifiche.

Qualora il segnalante voglia mantenere l'anonimato ed utilizzare, come metodo di segnalazione, quello delle buste chiuse, come sopra precisato, dovrà riportare, nell'esterno della busta chiusa contenente i suoi dati, una mail, eventualmente priva di riferimenti nominativi, oppure un numero di telefono che consenta sistemi di messaggistica o in alternativa qualsiasi altro recapito o strumento, in modo che sia possibile inviare ricevute e riscontri e consentire il dialogo col responsabile.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del presente decreto e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lettera e), del D.Lgs. n. 51/2018 (co. 1).

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica o un sistema di messaggistica vocale, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del gestore mediante resoconto dettagliato della conversazione.

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il gestore, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del gestore mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione per la sua segnalazione.

In particolare:

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale anticorruzione – ANAC ha istituito un parallelo e alternativo canale esterno di segnalazione dei fatti rilevanti per la segnalazione interna. Peraltro tale canale non può essere sempre impiegato, ma solo alle seguenti condizioni:

• quando non è attivo il canale di comunicazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;

• quando la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite canale interno ma non ha avuto seguito;

• quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

• quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Infine è anche possibile divulgare a determinate condizioni in modo pubblico i fatti oggetto di segnalazione.La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal presente regolamento e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

_____

L'amministrazione ed il responsabile del servizio restano a disposizione per qualsiasi delucidazione.

l'amministrazione

EMME TRUCK GROUP Srls
L'AMMINISTRATORE
MORA IVAN